



*Riserva Naturale
Regionale*

COMUNE di BERGEGGI

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
I.C.I.***

Approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 16.11.2001

Modificato con deliberazione di C.C. n. 38 del 19.12.2001 (Allegato A)

Modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 30/03/2004

Modificato con deliberazione di C.C. n. 59 del 24.11.2004

Modificato con deliberazione di C.C. n. 21 del 27.03.2006

Modificato con deliberazione di C.C. n. 8 del 30.03.2007

Modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 09.04.2008

Articolo 1 Oggetto
Articolo 2 Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale
Articolo 3 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
Articolo 4 Indennità di espropriazione
Articolo 5 Fabbricato parzialmente costruito
Articolo 6 Modalità di pagamento dell'imposta da parte dei contitolari
Articolo 7 Abitazione principale
Articolo 8 Cittadini italiani residenti all'estero
Articolo 9 Detrazioni
Articolo 10 Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale
Articolo 11 Condizioni particolari di utilizzo con aliquota ridotta
Articolo 12 Alloggio non locato e residenza secondaria
Articolo 13 Riduzione d'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili
Articolo 14 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
Articolo 15 Agevolazioni – durata
Articolo 16 Riduzioni e maggiorazioni di imposta
Articolo 17 Obbligo di comunicazione di acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passiva
Articolo 18 Sanzione per omessa comunicazione
Articolo 19 Accertamento dell'imposta
Articolo 20 Azioni di controllo
Articolo 21 Incentivi per l'attività di accertamento
Articolo 22 Accertamento con adesione
Articolo 23 Modalità di effettuazione dei versamenti
Articolo 24 Differimento di termini per i versamenti
Articolo 25 Rateazione del versamento dell'imposta accertata
Articolo 26 Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree
Articolo 27 Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Bergeggi, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446. Disciplina, altresì, le procedure di liquidazione e di accertamento dell'imposta e dispone in materia di riscossione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. L'attività impositiva in materia di I.C.I. viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27.7.2000, n. 212.

Articolo 2

Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale

1. I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale secondo il comma 2 articolo 58 D.Lgs. 446/97, come indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, sono da considerare non fabbricabili purché la quantità e qualità del lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, comportino un reddito superiore all'80% del reddito totale lordo prodotto nell'anno precedente ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 2 lettera d) del DPR n. 139/98. Per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione I.V.A., il volume degli affari si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'art. 34 del DPR n. 633/72, tenuto conto delle disposizioni previste dalla Legge n. 97/94. Per "nucleo familiare" si intendono tutti i soggetti che esercitano la stessa attività agricola del soggetto passivo e che anagraficamente convivono con il medesimo.
2. Per usufruire dell'agevolazione di cui al comma precedente il soggetto passivo deve presentare all'ufficio tributi, entro il termine di presentazione della **Dichiarazione** di cui al successivo art. 17 ed, a pena di decadenza dal beneficio, apposita istanza corredata dalla documentazione attestante l'esistenza dei requisiti stabiliti per l'agevolazione. Dovrà essere altresì comunicato con le stesse modalità il venir meno di tali condizioni.

Articolo 3

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello di mercato al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. La Giunta Comunale determina il valore minimo delle aree edificabili. Tale valore deve essere derogato dall'Ufficio allorquando i valori così determinati risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici e privati. Tale provvedimento, quindi, non assume carattere di limite invalicabile al potere di accertamento e di rettifica dell'Ufficio.

Articolo 4

Indennità di espropriazione

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile, qualora il valore dell'area computata sull'imposta pagata sia inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, la stessa indennità è ridotta ad un importo pari al valore per cui è stata pagata l'imposta.

Articolo 5

Fabbricato parzialmente costruito

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento ovvero dalla data di fine lavori o dalla data di inizio dell'effettivo utilizzo, se antecedenti. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 6
Modalità di pagamento dell'imposta da parte dei contitolari

1. Di norma ciascun contitolare deve effettuare distintamente il versamento dell'I.C.I. limitatamente alla parte dell'imposta corrispondente alla propria quota di titolarità. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati, purché il debito d'imposta sia interamente assolto previa **Dichiarazione** iniziale o successiva di variazione all'ufficio tributi entro il termine di cui al successivo art. 17.

Articolo 7
Abitazione principale

1. Per Abitazione Principale si intende, salvo prova contraria, l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari, stabiliscano la residenza anagrafica;
2. Sono equiparate all'abitazione principale:
 - a) L'unità immobiliare abitativa appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a residenza anagrafica del socio assegnatario;
 - b) Gli alloggi regolarmente assegnati in locazione dall'Istituto Autonomo Case Popolari come abitazione principale;
 - c) L'unità immobiliare abitativa posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di altro diritto reale da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
3. E' altresì equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziano o disabile, che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che:
 - il soggetto sia residente nel Comune di Bergeggi al momento del ricovero
 - l'unità immobiliare non risulti locata o concessa in comodato a terzi
4. Per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 3, il soggetto passivo deve presentare all'ufficio tributi, entro il termine di presentazione della **Dichiarazione** di cui al successivo art. 17 ed a pena di decadenza dal beneficio, apposita istanza corredata dalla documentazione attestante l'esistenza dei requisiti stabiliti per l'agevolazione oppure una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445. Dovrà essere altresì comunicato con le stesse modalità il venir meno delle condizioni autocertificate e/o asserite mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 25.12.2000 n. 445.

Articolo 7 bis
Agevolazioni per abitazione principale per coniuge separato

1. **Ai sensi del comma 6 lettera b) dell'art. 1 Legge 24.12.2007 n. 244, il coniuge soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Dette disposizioni si applicano a condizione che il soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un'abitazione ubicata nel territorio comunale.**

Articolo 8
Cittadini italiani residenti all'estero

1. Per i cittadini italiani residenti all'estero, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, non locata, non concessa in comodato a terzi, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che il soggetto passivo presenti al Comune una dichiarazione dalla quale risulti che le agevolazioni previste per abitazione principale non siano utilizzate per altri immobili posti in comuni diversi.

Articolo 9
Detrazioni

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è prevista una detrazione di imposta il cui ammontare è determinato in misura non inferiore al minimo di legge. L'ammontare della detrazione si applica

sull'imposta dovuta per l'abitazione principale ed è ripartita in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso, tra i soggetti passivi ivi residenti che ne hanno diritto, ed in proporzione al periodo di utilizzazione nel corso dell'anno.

2. Il Comune, con propria deliberazione annuale, adottata con le modalità e nei termini di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. 504/92, può elevare, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, la detrazione di cui al precedente punto 1)
3. **Dall'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5 del D.Lgs 504/1992. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.**
4. **L'ulteriore detrazione di cui al precedente comma 3 si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.**

Articolo 10

Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale

1. Per pertinenze si intendono le unità immobiliari destinate in modo diretto e permanente al servizio dell'abitazione principale, condotte esclusivamente dal soggetto passivo e non date in comodato, uso gratuito né locatate.
2. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale risiede sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 2 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
4. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 2, il contribuente deve presentare, entro il termine di presentazione della **Dichiarazione** di cui al successivo art. 17, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, contenente l'esatta indicazione, anche catastale, delle unità immobiliari adibite a pertinenze dell'abitazione principale. Dovrà essere altresì comunicato con le stesse modalità il venir meno delle condizioni autocertificate e/o asserite mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Articolo 11

Condizioni particolari di utilizzo con aliquota ridotta

1. L'aliquota ridotta, prevista per l'abitazione principale, si applica anche:
 - a) alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, di primo grado, e da questi utilizzate come abitazione principale, senza la detrazione prevista dal precedente art. 9.
- b) (Abrogato)**
2. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al comma precedente, il contribuente deve presentare, **entro la prima scadenza utile per il versamento dell'imposta**, apposita istanza corredata dalla documentazione attestante l'esistenza dei requisiti stabiliti per l'agevolazione oppure una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, con l'indicazione dei seguenti elementi:

- generalità dell'utilizzatore dell'abitazione ed indicazione del grado di parentela o affinità tra il soggetto passivo e l'utilizzatore; **(abrogato)**; identificativi catastali ed indirizzo dell'unità immobiliare interessata; data di consegna al comodatario dell'abitazione.
3. Il venir meno delle condizioni richieste per poter beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, deve essere portato a conoscenza del Comune con la **Dichiarazione** di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Articolo 12

Alloggio non locato e residenza secondaria

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, si intende per "alloggio non locato" l'unità immobiliare abitativa che non sia oggetto di contratto di locazione registrato.
2. Agli stessi fini, si intende per "residenza secondaria" o "seconda casa", l'unità immobiliare abitativa che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tenga a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico saltuario, avendo la propria abitazione principale in altro Comune, in possesso o in locazione.

Articolo 13

Riduzione d'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai sensi del comma 1 lettera H) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si considerano inagibili o inabitabili, ai fini della riduzione del 50% dell'imposta, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 504/92 e s.m. ed i., i fabbricati che per la loro condizione strutturale risultino oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, in quanto versano in una situazione di degrado strutturale e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definiti dall'art. 31, lett. a) e b), L. 5 agosto 1978, n. 457, e di fatto non utilizzati.

Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione:

- a) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
 - b) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;
 - c) della copertura (tetti pericolanti);
 - d) delle scale (non utilizzabili);
 - e) assoluta mancanza di impianti igienico-sanitari;
2. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'art. 31, lettere c), d) ed e), della L. 5 agosto 1978, n. 457, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/92.
 3. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità:
 - il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
 - il mancato rilascio dell'agibilità in seguito a verifica di difformità del fabbricato al titolo abilitativo edilizio.
 4. L'inagibilità o inabitabilità dei locali deve essere accertata dall'ufficio urbanistica, con perizia a carico del proprietario ovvero può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, e comunicata all'ufficio tributi nei termini di cui al successivo art. 17.
 5. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda all'ufficio urbanistica volta ad ottenere la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, oppure dalla data di presentazione all'ufficio tributi della dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445. L'ufficio urbanistica comunica all'ufficio tributi i casi di inagibilità o inabitabilità.
 6. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la **Dichiarazione** di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Articolo 14

Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e s.m.i. posseduti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Le esenzioni di cui all'art. 7 lettera i) del precitato decreto

legislativo, si applicano soltanto ai fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che direttamente utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;

2. L'esenzione si intende applicabile ai fabbricati posseduti ed utilizzati dagli enti indicati al precedente comma destinati alle attività indicate nell'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92 che non abbiano esclusivamente natura commerciale, fermo restando il permanere delle condizioni attestanti la qualifica di ente non commerciale non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, in conformità a quanto disposto dagli artt. 143, 148, 149 del D.P.R. n. 917/1986;
3. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dell'ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti, con allegazione dello Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie, onde comprovare l'assenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 149 del D.P.R. n. 917/1986, comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale;
4. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 15 **Agevolazioni – durata**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge 27/12/1997, n. 449 possono essere disposte aliquote agevolate finalizzate ad interventi di recupero edilizio.
2. Tra le diverse tipologie di interventi agevolabili possono essere annoverate:
 - a) il recupero di immobili inagibili o inabitabili;
 - b) il recupero e la manutenzione di immobili di interesse artistico o architettonico nei centri storici;
 - c) la realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
 - d) la realizzazione dei sottotetti;
 - e) il rifacimento delle facciate.
3. L'agevolazione è limitata a tre anni dall'inizio dei lavori del recupero edilizio.
4. Possono essere disposte aliquote agevolate, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

Articolo 16 **Riduzioni e maggiorazioni di imposta**

1. Il Comune può deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari di immobili che siano concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, sulla base dei contratti tipo concordati, in sede locale, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori. In tali casi il Comune ha facoltà di ridurre l'aliquota ICI anche al disotto del 4 per mille.
2. Qualora il Comune venga riconosciuto ad alta densità abitativa ai sensi della legge n. 431 del 1998, l'aliquota massima può essere stabilita nella misura del 9 per mille, limitatamente agli alloggi abitativi che non risultino locati per almeno due annualità.

Articolo 17 **Comunicazione/Dichiarazione**

1. **E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. Più precisamente resta l'obbligo dichiarativo nei casi di:**
 - o **denuncia di fabbricati inagibili o inabitabili**
 - o **variazione della destinazione di unità immobiliare abitativa ad abitazione principale**
 - o **qualsiasi variazione rilevante ai fini ICI che dipenda da atti non soggetti a pubblicità immobiliare**

Articolo 18
Sanzione per omessa comunicazione

1. (abrogato)

Articolo 19
Accertamento dell'imposta

1. Il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, degli interessi e della sanzione prevista dal comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r., con spese a carico del contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Articolo 20
Azioni di controllo

1. L'attività di accertamento viene effettuata anche secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, sentito il funzionario responsabile del tributo, sulla base della capacità operativa dell'ufficio tributi.
2. La Giunta Comunale ed il funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Articolo 21
Incentivi per l'attività di accertamento

1. In relazione a quanto consentito dall'articolo 3, comma 57, della Legge 23/12/1996 n. 662 ed alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 è istituito un fondo speciale finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei servizi tributi comunali.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento della percentuale di cui al successivo comma 4 delle somme effettivamente incassate dall'evasione fiscale, è impegnato a chiusura dell'esercizio in virtù dello specifico vincolo di destinazione ed è attribuito al personale addetto ovvero che collabori anche temporaneamente al servizio tributi.
3. Le somme accantonate sono ripartite fra il personale che nell'anno ha prestato la sua opera al servizio tributi secondo apposita relazione del responsabile del servizio stesso.
4. La percentuale di cui al comma 2 è stabilita nel seguente modo:
 - 2% nel caso in cui la struttura comunale sia coadiuvata da una ditta esterna
 - 10% nel caso in cui l'attività di controllo sia effettuata direttamente dalla struttura comunale.

Articolo 22
Accertamento con adesione

1. Con esclusione delle liquidazioni su base certa, l'accertamento dell'ICI può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218, come recepito dall'apposito regolamento comunale.

Articolo 23
Modalità di effettuazione dei versamenti

1. Il versamento dell'imposta comunale può essere effettuata in una delle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, in tal caso con determinazione del responsabile del servizio saranno stabilite le modalità tecniche di attuazione.
2. I versamenti non devono essere eseguiti e non si fa luogo a rimborso, quando l'imposta risulta pari o inferiore a Euro 5,00.
3. Si considerano correttamente eseguiti i versamenti in acconto effettuati entro il 16 giugno di importo pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso.

Articolo 24
Differimento di termini per i versamenti

1. Il funzionario responsabile, secondo quanto disposto dall'art. 59 comma 1 lettera o) del D.Lgs. 446/1997, può concedere per casi particolari il differimento dei termini ordinari per il versamento dell'imposta

Articolo 25
Rateazione del versamento dell'imposta accertata

1. Il funzionario responsabile può concedere una rateazione del pagamento delle somme determinate negli avvisi di liquidazione o di accertamento dell'imposta nei limiti e con le modalità previste nel Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 26
Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso è che:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell'articolo 31, comma 10, della Legge 7/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.
2. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 504/1992.
3. Il rimborso compete per un periodo non eccedente i cinque anni.

Articolo 27
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.